



## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2025 *A cura dei consulenti FITeL*

**Approfondimento su:** Decorrenza delle nuove regole fiscali per gli ETS

*Mar. 15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.





*Mer. 16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Mer. 30*

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.





**Giov. 31**

**Iva**

### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

**Inps**

### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*





## APPROFONDIMENTO

### Decorrenza delle nuove regole fiscali per gli ETS

Dal 1.01.2026 entreranno in vigore, per ETS le principali disposizioni tributarie contenute nella riforma del Terzo settore, sospese dal 2017, in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea.

Difatti il d.l. 17.06.2025, n. 84 ha previsto la data di entrata in vigore di buona parte delle disposizioni tributarie contenute nel Dlgs.vo 117/2017. La data di entrata in vigore è stata fissata a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 che, per le associazioni con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, corrisponde al 1.01.2026.

L'intervento normativo era necessario dopo l'invio, in data 7.03.2025, della Comfort Letter da parte della Commissione Europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha sancito la compatibilità delle misure fiscali del Terzo settore con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Le disposizioni che entreranno in vigore con l'inizio del 2026 sono quelle relative alla disciplina delle imposte sui redditi e al requisito di non commercialità degli enti (art. 79), al regime forfettario per le attività commerciali degli ETS (art. 80) e al regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale (APS) e dalle Organizzazioni di volontariato (Odv) (art. 86).

Si rimanda a successivi approfondimenti per entrare nel merito dei singoli articoli di riferimento.